

P.U. 277-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Terza Civile
Delle Procedure Concorsuali ed Individuali

Il Tribunale di Monza, Sezione Terza Civile, composto dai magistrati

Dott.ssa Caterina Giovanetti	Presidente
Dott. Alessandro Longobardi	Giudice
Dott.ssa Caterina Rizzotto	Giudice rel.

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata **P.U. 277-1/2025** promosso da **De Rinaldis Maria Antonietta (C.F.: DRNMNT62E44F842L)**, nata a Nardò (LE) il 04/05/1962, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Varesi (C.F.: VRSFNC78S21D969A)

Conclusioni nell'interesse di De Rinaldis Maria Antonietta:

- **Dichiarare** aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;
- **Nominare** il Liquidatore nella persona dell'Avvocato Daniele Enrico Paci (C.F. PCADLN83L03H792T), con studio in 22063 Cantù (CO), Via Mazzini n. 13, pec: danielleenrico.paci@como.pecavvocati.it, già nominato Gestore della Crisi dall'Organismo di composizione della Crisi presso la Protezione Sociale Italiana,
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che, conseguentemente, il trattamento retributivo mensile venga definitivamente liberato dalle trattenute ad oggi operanti sullo stesso in modo tale che il ricorrente ne rientri nella disponibilità integrale, eccezion fatta per le somme da devolversi mensilmente in favore della procedura di liquidazione
- **Stabilire** idonea pubblicità alla presente domanda e all'emananda sentenza;
- **Ordinare** la trascrizione della sentenza ad opera del Liquidatore;



- **Autorizzare** ai sensi dell'art. 268, comma 4, C.C.I.I., l'esclusione dal programma di liquidazione, della somma mensile di € 2.500,00 derivante dal trattamento retributivo del Sig.ra De Rinaldis Maria Antonietta, necessaria per il mantenimento della stessa, da cui la devoluzione in favore della liquidazione medesima di tutte le somme eccedenti, pari a circa € 1.300,00 al mese per la durata dell'intero piano di liquidazione (anni 3) per fare fronte (parzialmente) ai debiti pregressi.
- **Disporre** la vendita dell'unità immobiliare sita in Desio (MB), Via Dolomiti n. 75, affinché la somma oggetto di liquidazione venga devoluta in favore della relativa procedura di sovra indebitamento
- **Fissare** nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Premesso che:

- con ricorso depositato il 05.09.2025, De Rinaldis Maria Antonietta ha domandato l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII;
- al ricorso è stata allegata la documentazione di cui all'art. 39 CCII, norma applicabile alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento in forza del richiamo contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte:

- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- l'elenco dei beni e dei crediti del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in possesso del debitore e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore;



- al ricorso è stata altresì allegata la relazione di cui all'art. 269, comma 2, CCII, redatta dall'O.C.C. Avv. Daniele Enrico Paci, il quale ha:
 - esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - illustrato la situazione economico - patrimoniale e finanziaria del debitore;
 - indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Ritenuto che:

- sussistono la giurisdizione italiana e la competenza di questo Tribunale ai sensi degli artt. 26 e 27 CCII in quanto De Rinaldis Maria Antonietta risiede da oltre un anno a Desio (MB): il centro degli interessi principali è pertanto situato in Italia, in un Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza;
- sussiste la legittimazione attiva della ricorrente, in quanto ella riveste la qualità di debitrice in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Dalla documentazione agli atti è infatti emerso che la ricorrente ha sempre svolto, come svolge attualmente, attività autonoma di infermiera professionale e non ha mai svolto attività di impresa, né rivestito la qualifica di socio illimitatamente responsabile.

Conseguentemente, De Rinaldis Maria Antonietta non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Sussiste, infatti, una situazione di squilibrio tra l'esposizione debitoria complessiva, pari a € 425.829,06, come da tabella che segue:



Creditori	Chirografo (€)	Privilegiato (€)	Fonte del cre- dito	Domicilio ¹ Digitale
Agenzia delle En- trate - Riscos- sione-	€ 29.745,67	€ 396.353,39		LOM.procedure.con- corsuali.spe- ciali@pec.agenziari- scossione.gov.it
TOTALE	425.829,06			

e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, rappresentato da retribuzione da attività lavorativa autonoma e dal bene immobile in proprietà, che costituisce attualmente l’abitazione familiare;

come attestato dall’OCC, risulta possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. Difatti, il presumibile ricavato dall’attività di liquidazione dell’attivo, pari a € 226.800,00, è superiore ai crediti prededucibili già maturati ed alle presumibili spese di procedura, il cui importo è stato stimato in € 15.308,37 come da tabelle che seguono.

Descrizione	mensile (€)	annuale (€)	per tre anni	una tantum
-------------	----------------	-------------	--------------	------------



	1.300,00	15.600,00	46.800,00	
Liquidità				
Presunto valore di realizzo dalla vendita immobile				<u>180.000,00</u> (o la maggiore o minore somma derivante da aste più o meno favorevoli)
TOTALE				<u>Euro 226.800,00</u>

Professionista	Totale complessivo (€)
Compenso Organismo di composizione della crisi come da preventivo accettato dall'Istante	€ 10.808,37
Compensi Legale (più accessori di legge)	€ 3.000,00
Compensi liquidatore (oltre accessori di legge) (Decreto Ministero della Giustizia 25 gennaio 2012, n. 30)	€ 1.500,00
Totale	€ 15.308,37,00

- ricorre il requisito di cui all’art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di De Rinaldis Maria Antonietta.

Ai sensi dell’art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il Tribunale nomina, quale Liquidatore, la dott.ssa Lucia Arizzi (C.F. RZZLCU48D67G371D) con studio in V.le LAMBRO 1 MONZA (MB) 20900, iscritto nell’elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l’art. 270 CCII,



DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di De Rinaldis Maria Antonietta (C.F. DRNMNT62E44F842L), nata a Nardò (LE) il 04/05/1962.

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa Caterina Rizzotto.

NOMINA Liquidatore la dott.ssa Lucia Arizzi (C.F. RZZLCU48D67G371D) con studio in V.le LAMBRO 1 MONZA (MB) 20900.

ORDINA al debitore, in quanto esercente attività di libera professionista, il deposito entro sette giorni il deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII.

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione. Il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore.

AUTORIZZA la debitrice a mantenere il possesso del bene immobile sino all'emissione del decreto di trasferimento;

DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che salvo diversa disposizione di legge nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

AUTORIZZA il Liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp.att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con i debitori, anche se estinti.

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;



- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;

DISPONE che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 17.09.2025.

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Caterina Rizzotto

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti

